



COMUNE DI COLOGNE

AVVISO PUBBLICO

CONTRIBUTI A GRUPPI E ASSOCIAZIONI ANNO 2024

(Determinazione della Responsabile dell'Area Servizi alla Persona n. 27 del 29/01/2024)

In esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 16 dicembre 2020 di approvazione del Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici e patrocinio;

Ai sensi dell'art. 7 del citato regolamento la Responsabile dell'Area Servizi alla Persona indice bando pubblico per l'assegnazione e l'erogazione di contributi a gruppi e associazioni.

Articolo 1

Aree di Intervento

I contributi sono suddivisi in queste tre aree di intervento, ad ognuna delle quali verrà assegnato un budget complessivo:

- contributi ad associazioni o gruppi con finalità culturali;
- contributi ad associazioni o gruppi con finalità sociali;
- contributi ad associazioni o gruppi con finalità sportive.

Articolo 2

Soggetti che possono presentare la richiesta

Ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento possono presentare la richiesta:

1. Enti, Fondazioni, Istituzioni, Associazioni ONLUS, Associazioni Culturali, Ambientaliste, Sportive, Ricreative, del Volontariato e della Promozione Sociale, ONG a scopo sociale ed umanitario, le associazioni d'arma, nonché soggetti privati considerati di particolare rilevanza, operanti nelle aree ammesse a contributo.

2. La costituzione ufficiale degli Enti suddetti deve risultare da Atto Costitutivo e Statuto formalmente approvati dai rispettivi organi sociali e depositati presso il Comune all'atto di iscrizione all'Albo delle associazioni.

3. Non possono beneficiare di contributi economici i partiti politici o le organizzazioni sindacali.

4. Tutte le attività ed iniziative, per le quali viene richiesto il contributo, non devono avere fini di lucro.

Articolo 3

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Le domande di ammissione ai benefici, sottoscritte dal legale rappresentante sui modelli allegati al citato Regolamento (*allegati A e B*), debbono essere presentate al Sindaco, attraverso l'ufficio segreteria/protocollo, improrogabilmente, entro il 29 febbraio 2024 per quanto riguarda il contributo ordinario annuo, ed almeno 30 giorni prima della data della manifestazione o dell'inizio del progetto in tutti gli altri casi, salvo diversa indicazione.

2. Le domande devono essere accompagnate, in relazione al tipo di contributo richiesto, dalla seguente documentazione:

- documentazione relativa alla natura giuridica del richiedente: denominazione, sede, dati del legale rappresentante, copia statuto e atto costitutivo (ove non sia già depositato anche ad altri fini presso il Comune);
- relazione illustrativa e descrittiva dell'attività/iniziativa da sostenere, con l'indicazione del periodo di svolgimento, dei destinatari e fruitori e delle strutture, attrezzature e dell'organizzazione necessaria per la sua realizzazione, corredata da eventuale documentazione esplicativa;
- il quadro economico-finanziario dell'iniziativa attendibile e congruo rispetto alle condizioni economiche, reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sotto la responsabilità del rappresentante legale del richiedente;
- il bilancio di previsione e il conto consuntivo regolarmente approvati dagli organi sociali;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 e s.m.i.

3. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo il Comune.

Articolo 4

Criteri di erogazione del contributo

1. I benefici di cui al presente Regolamento vengono assegnati alle varie iniziative/progetti/attività sulla base dei seguenti criteri:

- priorità alle associazioni che lavorano e operano sul territorio comunale colognese;
- rispondenza alle finalità istituzionali espresse nella Relazione Programmatica del Comune;
- numero delle persone coinvolte nell'attività per la quale si richiede il contributo;
- numero iscritti all'organismo che richiede il contributo;
- numero anni di svolgimento continuativo dell'attività per la quale si richiede il contributo;
- numero iniziative già patrocinate o gestite in compartecipazione con il Comune;
- ricadute dell'attività oggetto di contributo in ambito extraterritoriale

2. La Giunta Comunale, nella valutazione delle domande, terrà conto altresì della fruizione di locali o spazi di proprietà comunale eventualmente concessi ai soggetti richiedenti.

3. Sono escluse dai contributi le spese per le prestazioni personali dei componenti dell'associazione richiedente e di tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborano volontariamente all'iniziativa.

Articolo 5

Criteri di erogazione del contributo

1. L'assegnazione dei contributi ordinari e straordinari di cui al presente regolamento, è disposta

dalla Giunta che ne quantifica l'erogazione, eventualmente specificando la ragione dell'accoglimento o del diniego.

2. La liquidazione dei contributi viene effettuata dalla Responsabile dell'area Servizi alla Persona con le seguenti modalità:

a) contributi concessi per attività ordinaria: immediata liquidazione dell'80% del contributo riconosciuto ed il saldo a seguito presentazione, entro e non oltre il mese di giugno 2025, del Bilancio consuntivo e relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno precedente;

b) contributi concessi per manifestazioni/eventi/ specifici: presentazione, entro 30 giorni dal loro svolgimento, del rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per quanto concesso. La Giunta, a fronte di comprovate e specifiche motivazioni, può concedere la liquidazione anticipata fino ad un massimo del 50% del contributo stanziato.

3. Tale termine non è perentorio, ma in caso di mancata rendicontazione si provvederà alla revoca del contributo.

4. I contributi erogati nel settore della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà nazionale e internazionale di cui all'art. 6 punto 7), per la loro tipologia e particolarità, sono espressamente esclusi dall'obbligo della documentazione e della rendicontazione se si tratta di progetti realizzati da soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale, oppure di progetti co- finanziati promossi da altre Istituzioni od Enti Pubblici.

Articolo 6

Utilizzo dei contributi

1. La concessione dei contributi ordinari e straordinari comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare puntualmente le iniziative, attività o manifestazioni programmate. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;

b) non venga presentata la documentazione prescritta per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute;

c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente;

2. Nei casi di cui sopra, la Giunta dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso o il recupero totale o parziale (nelle forme di legge) delle somme erogate in relazione a quanto realizzato.

Articolo 7

Trattamento dati

Si rimanda all'informativa allegata, parte integrante e sostanziale del presente documento.

Articolo 8

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si rinvia in primo luogo al citato Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici e patrocinio, alle norme nazionali e locali vigenti.

Cologne, 29/01/2024

La Responsabile dell'Area Servizi alla Persona
dott.ssa Coluccia Maria Abbondanza